SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Venerdì 20 Marzo 1998

alle ore 10,30

341ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni sulla situazione carceraria *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INTERROGAZIONI SULLA SITUAZIONE CARCERARIA

SCOPELLITI, SALVATO, CONTESTABILE, GAWRONSKI, D'ALÌ. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-00997) (8 maggio 1997)

che il detenuto Abdellativ Fatshsier, uno dei sequestratori dell'«Achille Lauro», condannato a 27 anni di carcere, ha scontato parte della pena in vari carceri fino a giungere nel 1989 nel penitenziario di Voghera;

che a Voghera aderiva al Collettivo verde fondato da vari detenuti tra cui Vincenzo Andraus e dava prova di profondo cambiamento interiore ed esteriore, rinnegando il suo passato di terrorista, criticando aspramente l'operazione dell'«Achille Lauro», manifestando, in dichiarazioni pubbliche e private, il suo totale abbandono della lotta armata, tanto da essere abbandonato da tutti i suoi amici che ancora non hanno dimenticato l'attività terroristica;

che in seguito alla fuga di Molqui, un altro dei sequestratori dell'«Achille Lauro», avvenuta a Roma nel 1996, Abdellativ Fatshsier veniva trasferito nel carcere dell'Asinara e sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis* del regolamento penitenziario;

che egli ha manifestato, sempre attraverso azioni non violente, come lo sciopero della fame, la sua estraneità alla fuga di Molqui;

che nel marzo 1997 veniva trasferito nuovamente al carcere di Voghera ma in una sezione chiamata «differenziati» che raccoglie elementi considerati ad alto indice di pericolosità (AIP), dove non si sente sicuro neppure per la sua vita fisica, perchè la sub-cultura criminale o terroristica non ammette ripensamenti e non sempre accetta chi è stato nel Collettivo;

che anche il cappellano del carcere di Voghera, monsignor Giuseppe Baschiazzorre, ha riconosciuto che in seguito all'esperienza del Collettivo verde Abdellativ Fatshsier ha subito un profondo cambiamento interiore ed esteriore,

si chiede di sapere:

se si condivida il fatto che, in un sistema quale il nostro, in cui il carcere, come tutto il sistema sanzionatorio, deve tendere alla rieducazione del reo, si giustifichi un trattamento diverso per coloro i quali si sono dissociati dai crimini commessi;

se non si ritenga che, nel caso di Abdellativ Fatshsier, ma più in generale in tutti quei casi in cui si siano ravvisati sicuri dati di cambiamento interiore, il carcere duro minacci seriamente tutta l'opera di recupero del detenuto;

se in quest'ottica si riconosca nell'esperienza del Collettivo verde, un organismo costituito nel carcere di Voghera da detenuti dissociati dalla criminalità organizzata, uno strumento utile per contrastare il potere criminale interno ed esterno al carcere e valido anche per il reinserimento sociale di questi detenuti;

se per questo motivo tale esperienza, verso la quale si registrano recentemente segnali preoccupanti di abbandono e isolamento, non vada invece incoraggiata e sviluppata con l'ingresso di detenuti che da altre carceri hanno chiesto di essere trasferiti al Collettivo verde;

se non si ritenga pertanto opportuno, nel caso specifico, adottare i provvedimenti necessari affinchè Abdellativ Fatshsier sia nuovamente assegnato al Collettivo verde del carcere di Voghera.

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01572)

che in data 29 gennaio 1998 il quotidiano «Il Foglio» recava notizia, a pagina 4, dell'esistenza di una circolare del Ministero di grazia e giustizia in cui le direzioni degli istituti penitenziari venivano invitate a ripopolare i «reparti speciali» con un certo numero di detenuti; (5 febbraio 1998)

che appena qualche giorno fa dinanzi al rapporto del «Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti», nel quale venivano denunciate le gravi condizioni del nostro sistema carcerario, il Ministro non sapeva fornire alcuna risposta nè indicava alcuna linea di intervento per affrontare l'attuale stato di crisi;

che nell'ultima legge finanziaria venivano varati forti tagli alle voci di bilancio relative alla sanità in carcere ed alle attività di recupero dei detenuti, che andavano ad aggiungersi a quelli già effettuati nel precedente esercizio;

che la spesa sostenuta dallo Stato italiano per la cura della salute ed il recupero dei detenuti è di appena lire 12.000 al giorno per detenuto;

che il costante aumento dei suicidi in carcere denota, se mai ve ne fosse bisogno, un continuo abbassamento delle condizioni di vita negli istituti penitenziari;

che, per quanto sopra esposto, la funzione rieducativa della pena, prevista dalla Carta costituzionale, resta una pura petizione di principio e che, al contrario, le continue denunce degli organismi internazionali e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo rivelano una realtà carceraria in cui le violazioni dei fondamentali diritti della persona umana sono all'ordine del giorno,

si chiede di conoscere:

per quale motivo una circolare di così grande rilievo sia stata accompagnata da tanto riserbo;

quali siano i contenuti e le motivazioni di tale iniziativa;

quali siano i criteri previsti per procedere alla scelta dei detenuti da trasferire nei «reparti speciali»;

se il Ministro di grazia e giustizia e il Governo intendano procedere alla soluzione dei problemi del sistema penitenziario attraverso un imbarbarimento della vita dei reclusi;

se si ritenga corretto che l'incapacità del Governo nell'affrontare i fenomeni di criminalità e di ordine pubblico debba sistematicamente essere scontata dai detenuti;

se, più in generale, la circolare in questione sia il primo atto con il quale il Governo e il Ministro intendono inaugurare una «politica pe-

nitenziaria» che dall'attuale linea dell'indifferenza e dell'incuria intende passare a quella che, più che quelli della fermezza, ha i caratteri dello «Stato di polizia».

DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso: (3-01673) (11 marzo 1998)

che con decreto-legge n. 553 del 1996 si è decisa la dismissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, in relazione alla vetustà e all'antieconomicità delle strutture nonchè alla tutela dei beni culturali e ambientali delle isole;

che nell'isola di Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, esiste un antico carcere nel Forte San Giacomo, costruito da Ruggero II nel XII secolo e riedificato da Ferdinando II nel 1837, che deve essere dismesso entro il 1997 e che ospita 130 detenuti e 122 agenti di polizia penitenziaria;

che è imminente la realizzazione di un nuovo carcere a Marsala, un altro carcere è in funzione a Trapani e un nuovo carcere è stato realizzato a Castelvetrano;

che nell'isola di Favignana esiste una riserva naturale marina e che la soprintendenza ai beni culturali di Trapani è contraria alla realizzazione di un nuovo carcere in ragione del grande pregio archeologico e ambientale dell'isola;

che il futuro dell'economia dell'isola, perla delle Egadi, è rappresentato proprio dal turismo, dalla pesca e dalle bellezze ambientali e culturali, e non già, come qualcuno vorrebbe con questa operazione anti-storica, dalla realizzazione di una nuova isola penitenziaria;

che la realizzazione del nuovo carcere al centro della piccola isola con mezzo milione di metri cubi di cemento produrrebbe un impatto distruttivo per l'isola;

che l'attuale superaffollamento delle carceri è legato a fenomeni emergenti e ciclici legati alla microcriminalità, dovuta all'impatto migratorio e alle tossicodipendenze;

che il Parlamento e il Governo sono impegnati in una serie di misure di prevenzione e di depenalizzazione e di misure alternative alla detenzione, destinate a decongestionare gli istituti;

che esistono negli istituti penitenziari già in funzione molti padiglioni e sezioni inutilizzati che, attraverso lavori di ristrutturazione e ammodernamento, peraltro richiesti da numerosi direttori, potrebbero risolvere i problemi del superaffollamento con un impegno economico contenuto, con l'ottimizzazione del personale e senza consumare altro territorio, mettendo subito a disposizione nuovi padiglioni, anzichè attendere lunghi anni per la costruzione di nuove carceri;

che nell'isola di Favignana si è manifestata una forte opposizione alla realizzazione del nuovo carcere con un *referendum* tra gli abitanti, a tutela del turismo e dei beni culturali e ambientali, vera ed inesauribile vocazione e risorsa dell'isola;

che le procedure burocratiche per la realizzazione del nuovo carcere a Favignana sono molto avanti, fino all'avvio degli atti preparatori per gli espropri;

che il grave problema della carenza di personale degli agenti di polizia penitenziaria verrebbe aggravato dalla realizzazione di nuovi istituti, mentre il necessario adeguamento degli organici potrebbe rispondere bene ad un recupero, ad una valorizzazione e ad un potenziamento del patrimonio esistente;

che gli orientamenti del Governo rispetto alle attuali difficoltà delle carceri coincidono con le argomentazioni e gli orientamenti qui esposti;

che le risorse economiche destinate al nuovo carcere di Favignana potrebbero essere più utilmente e adeguatamente impiegate per il recupero del patrimonio carcerario esistente, largamente inutilizzato e bisognoso di ristrutturazioni,

si chiede di conoscere quali iniziative urgentissime i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per sospendere immediatamente le procedure amministrative in corso e studiare un progetto alternativo coerente con le esigenze di una corretta e lungimirante politica carceraria, su cui il Governo è già impegnato, risparmiando al nostro paese e ai nostri beni culturali e ambientali un ennesimo inutile scempio.

DE LUCA Athos, PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01689) (17 marzo 1998)

che le carceri italiane versano in uno stato di degrado e che all'interno di esse pesanti sono le condizioni di vita della popolazione detenuta, del personale di custodia e amministrativo;

che i reclusi nelle carceri italiane sono aumentati dal 1990 di ben 20.000 unità (49.000 sono oggi i detenuti in Italia) e di questi ben 4.000 sono sieropositivi, di cui 74 malati di AIDS e 296 nella fase preliminare della malattia;

che da ormai sette anni l'applicazione della «legge Gozzini» si è via via ridotta, svalutando le rilevanti potenzialità di uno strumento normativo dotato di grande efficacia ai fini della risocializzazione dei detenuti;

che l'insufficienza degli interventi nei riguardi dei problemi inerenti la tossicodipendenza, e di tutti i tipi di reato connessi con l'uso e la distribuzione della droga, ha creato una condizione di sovraffollamento all'interno delle carceri e quindi un continuo peggioramento delle condizioni di vita;

considerato:

che i ritardi e le inefficienze nel rapporto tra i detenuti e i giudici di sorveglianza, oggetto di malessere e frustrazione da parte dei reclusi, esigono un urgente riesame della materia ed una eventuale riforma;

che esistono in numerosi istituti di pena locali e intere sezioni inutilizzate perchè inagibili e/o fatiscenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per un miglioramento delle condizioni di vita, di sicurezza e di lavoro attraverso un processo di umanizzazione delle strutture carcerarie, valutando le reali possibilità di fruizione degli spazi fisici, individuali e collettivi a disposizione dei detenuti, nonchè delle condizioni di igiene dei luoghi di detenzione, le particolari tutele necessarie per le detenute-madri e la prole con loro convivente all'interno delle carceri e la possibilità per i detenuti di fruire di attività culturali e sportive quali strumenti indispensabili per la crescita personale orientata all'integrazione sociale;

quali interventi legislativi si intenda adottare per ampliare il ricorso a misure alternative alla detenzione, incrementando fortemente le possibilità di sviluppo di opportunità lavorative per i detenuti, siano esse interne od esterne, al fine di garantire una reale opportunità di risocializzazione;

se non si ritenga opportuno intervenire per risolvere i problemi relativi alle carenze di personale nel Corpo degli agenti di polizia penitenziaria attraverso un potenziamento degli organici ed incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio di edilizia carceraria esistente, al fine di fronteggiare il grave fenomeno del superaffollamento, senza ricorrere alla realizzazione di nuovi e costosi istituti che richiedono lunghi tempi di realizzazione.

SALVATO, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01690) (17 marzo 1998)

che durante e al termine del sequestro Soffiantini alcune forze politiche dell'opposizione e alcuni organi di stampa hanno orchestrato una campagna contro le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario a partire dal fatto che due dei sequestratori, prima del fatto, si erano resi irreperibili dalla condizione di semilibertà a cui erano stati ammessi in base ai requisiti di legge;

che nuovo clamore sta suscitando il caso di un detenuto che, in regime di semilibertà, si sarebbe reso responsabile della morte di una donna;

che d'altro canto nell'autunno del 1997 molti istituti penitenziari sono stati interessati da una civile e non violenta forma di protesta dei detenuti – che hanno prima rifiutato il vitto dell'ammistrazione e quindi sospeso per alcuni giorni le lavorazioni interne agli istituti – rivolta proprio contro la restrittiva interpretazione che – a loro giudizio – la magistratura di sorveglianza dà dei requisiti per accedere ai permessi-premio, al lavoro esterno e alle misure alternative alla detenzione;

che, proprio in considerazione di tale interpretazione restrittiva, entrambe le Camere hanno già esaminato in prima lettura una proposta di legge, presentata da un esponente dell'opposizione, volta a rendere più celere e facile – se non automatica – la concessione delle misure alternative alla detenzione per le pene brevi,

si chiede di sapere:

quale sia l'andamento quantitativo assoluto della concessione del lavoro esterno, dei permessi-premio e delle misure alternative alla detenzione a partire dall'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta «legge Gozzini»), fino a tutto il 1997;

quale rapporto vi sia stato, nello stesso periodo di tempo, tra il numero totale dei detenuti destinatari dei benefici di cui si tratta e quello di coloro che, nel corso del loro godimento, si sono resi irreperibili;

quale rapporto percentuale vi sia stato, nello stesso periodo di tempo, tra i tassi di carcerizzazione (presenza media su base annua negli istituti e numero assoluto delle persone detenute nel corso di un anno) e la concessione dei benefici citati;

quale, infine, sia stato il rapporto percentuale, nello stesso periodo di tempo, tra istanze di lavoro esterno, di permessi-premio e di misure alternative alle detenzione e provvedimenti di loro concessione.

SCOPELLITI, MACERATINI, SALVATO, CIRAMI, BATTAGLIA, MEDURI, VALENTINO, CAMPUS, CORTIANA, PERA, GRECO, DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (3-01691) (17 marzo 1998)

Premesso:

che in data 1° maggio 1997 veniva notificato a Valerio Fioravanti, detenuto nel carcere di Rebibbia da più di 17 anni, e a Concutelli decreto di citazione come persone informate sui fatti relativi alla strage di Piazza Fontana, proveniente dalla procura di Milano;

che la data fissata per l'interrogatorio era l'11 maggio 1997 e cioè la stessa in cui avrebbe dovuto avvenire il colloquio «area verde» tra Fioravanti e sua moglie Francesca Mambro, anche lei detenuta;

che di tale coincidenza il signor Fioravanti si accorgeva soltanto in un secondo momento; chiedeva pertanto al comandante del reparto «colloqui magistrati», ispettore Cosentino, se fosse il caso di avvisare il magistrato della procura di Milano dell'impedimento o quantomeno di fargli presente la possibilità di invertire l'orario dell'interrogatorio con quello del signor Concutelli;

che Fioravanti, confidando nella disponibilità del magistrato di Milano, dottoressa Maria Grazia Pradella, non ufficializzava l'istanza di inversione degli interrogatori;

che, nonostante l'intervento dell'ispettore Cosentino, il magistrato informava il signor Fioravanti che non era sua intenzione acconsentire allo spostamento dell'interrogatorio;

che, nello stesso verbale in cui veniva manifestata l'intenzione del pubblico ministero di non accogliere istanza di un ulteriore termine per l'espletamento dell'interrogatorio *de quo,* veniva verbalizzata l'intenzione del signor Fioravanti di rispondere comunque alle domande postulare dal pubblico ministero e che di tali dichiarazioni il pubblico ministero non ha tenuto conto;

che, in seguito a tale episodio, il magistrato sembra abbia chiesto alle autorità carcerarie di avviare un procedimento disciplinare

a carico del Fioravanti, procedimento conclusosi con la dichiarazione di infondatezza della richiesta;

che, successivamente, il magistrato, nonostante il rifiuto della sanzione disciplinare, riteneva di dover procedere, in modo pretestuoso, alla denuncia del Fioravanti per non aver reso dichiarazioni (articolo 371-*bis* del codice penale);

che a seguito di tale informazione il signor Fioravanti veniva incriminato ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice penale e come naturale conseguenza gli veniva rigettata l'istanza di permesso *ex* articolo 30-*ter* della legge n. 354 del 1975,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla rilevanza e alla fondatezza giuridica di un interrogatorio fatto nei confronti del Fioravanti atteso che questi, all'epoca dei fatti di Piazza Fontana, aveva solo 11 anni;

per quale motivo il pubblico ministero, dottoressa Maria Grazia Pradella, abbia completamente e volutamente ignorato la decisione del direttore del carcere di Rebibbia con la quale si discolpava il Fioravanti delle accuse mosse dal pubblico ministero medesimo;

per quale ragione il pubblico ministero abbia ritenuto di dover procedere ad una denuncia per il reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale, nonostante che il comportamento del Fioravanti non integrasse neanche gli estremi di un comportamento censurabile con sanzioni disciplinari;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per riportare la vicenda all'interno della sua reale dimensione senza pregiudicare la possibilità del Fioravanti di usufruire di quei diritti (permessi) che la Costituzione sancisce come inviolabili, attesa la funzione rieducativa della pena.

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* – Premesso: (3-01692) (17 marzo 1998)

che la signora Maria Urgias è detenuta nel carcere di Pisa dal 1995 per i reati di spaccio, truffa, ricettazione, nonchè altri reati conseguenza diretta o indiretta della sua condizione di tossicodipendente;

che la signora Urgias, soltanto dopo quattro mesi di detenzione, scopriva il suo stato di gravidanza e che, per questo motivo, le venivano concessi gli arresti domiciliari;

che il bambino, nato il 6 settembre 1995, dopo cinque mesi trascorsi insieme alla madre, veniva dato in affidamento in seguito al provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale si disponeva la revoca della patria potestà nei confronti della madre;

che da quel momento, a seguito della sua condizione di detenuta e tossicodipendente, le veniva impedito di rivedere il proprio figlio, privandola di fatto dei suoi diritti di madre;

che la causa relativa alla revoca della patria potestà è attualmente pendente in Cassazione;

che l'affidamento del bambino ad un familiare della signora Urgias (reso possibile dalla disponibilità della sorella), piuttosto che ad una

famiglia estranea, avrebbe meglio garantito sia i diritti della madre che quelli del figlio;

che, nonostante il comportamento corretto tenuto in tutti gli anni di detenzione, alla signora Urgias non è stato mai concesso alcun tipo di misura alternativa al carcere quale, ad esempio, l'affidamento ai servizi sociali,

si chiede di sapere:

per quale motivo il SERT abbia sempre negato alla signora Urgias l'affidamento ai servizi sociali;

perchè, in situazioni così delicate, vengano adottati provvedimenti che non tengono conto dei diritti inviolabili di ogni essere umano;

se il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, intenda intraprendere qualche iniziativa per eliminare, tanto in questo quanto in altri casi, una vera e propria pena aggiuntiva che nessun codice prevede e che finisce per privare una madre del proprio diritto alla maternità.

CORTELLONI, DI BENEDETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia*. – Premesso: (3-01693) (17 marzo 1998)

che la pluralità delle strutture carcerarie italiane versa in grave stato di disagio per la carenza di organico, per il carattere fatiscente degli edifici che impedisce addirittura l'utilizzo, in alcuni istituti, di intere sezioni per inadeguatezza dei servizi essenziali quali, a titolo esemplificativo, quelle sanitarie, oltre che per il sovrannumero di ospiti;

che secondo i dati diffusi dall'amministrazione penitenziaria i detenuti presenti al maggio 1997 negli istituti erano 49.926 unità di cui 10.508 stranieri, 4.000 sieropositivi, 74 affetti da AIDS e 296 nella fase terminale della malattia, di cui la metà in attesa di giudizio;

che il sovrannumero di presenze è dovuto altresì all'alta percentuale di rei per fatti attinenti la tossicodipendenza e connessi all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, dovuti al mancanza di strutture idonee al recupero di questi individui;

che conformemente all'articolo 27, comma 3, della Costituzione codificante il principio della pena in funzione rieducativa del condannato, la normativa nota come «legge Gozzini» ha introdotto le misure alternative alla detenzione trovanti fondamento sul principio che, frequentemente, l'ambiente carcerario concorre a rafforzare la personalità criminale del condannato;

che nel corso degli ultimi anni codesta normativa è stata applicata progressivamente in modo ridotto, nonostante fosse la risultanza delle teorie dei criminologi che ritengono necessaria l'attuazione di programmi di recupero anche dentro le carceri e nonostante la Corte di cassazione abbia ripetutamente sentenziato che le misure alternative vanno applicate assumendo esclusivamente a presupposto la condotta del detenuto;

che vi sono numerosi casi di detenute madri alle quali viene sottratto il diritto di vedere i propri figli dati in affidamento extrafamiliare e che sono in aumento i suicidi tra i detenuti;

che, nonostante la legge vigente preveda la presenza nelle carceri di *équipe* di psicologi, sociologi, medici, criminologi, a tutt'oggi molte realtà carcerarie della nostra penisola ne sono sprovviste e laddove esistono sono costrette ad utilizzare per lo svolgimento dei programmi locali inadeguati, spesso ricavati da celle,

si chiede di sapere:

se si ritiene ancora, come pare indubbio pensare, che la sanzione penale della detenzione debba avere finalità rieducative anzichè punitive, perchè non si provveda a dotare le carceri di schiere sufficienti di psicologi, sociologi, medici e criminologi e di idonei strumenti e locali nei quali questi tecnici possano svolgere la loro attività;

se possano essere soddisfatte le istanze di chi, come il dottor Cusani, detenuto nel carcere di San Vittore, invoca una comunicazione intercarceraria sulle esperienze di vita, di attività e organizzazione delle varie realtà carcerarie, anche europee;

in quale percentuale, nelle carceri italiane, a tutt'oggi sia stata data attuazione ai programmi rieducativi previsti dalla «legge Gozzini», quali siano le ragioni che hanno impedito l'applicazione della legge negli altri istituti e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per ovviare ai casi di mancata applicazione;

se si intenda assumere provvedimenti per fronteggiare il grave disagio in cui versa la popolazione carceraria e, di concerto con i Ministeri competenti, assumere provvedimenti volti a garantire alle detenute madri il diritto di visita ai figli;

se non si ritenga opportuno istituire una figura, anche collegiale, volta a vigilare a che alla popolazione carceraria sia garantito il rispetto dei diritti inviolabili della persona;

quali provvedimenti si intenda assumere in particolare relativamente ai detenuti affetti da AIDS;

se si ritenga urgente la necessità di istituire, in tutte le strutture carcerarie, sezioni sanitarie adeguate ad ospitare questa popolazione.

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: (3-01694)

(17 marzo 1998)

che vengono ripetutamente segnalate alcune anomalie riguardanti il regime interno della III casa circondariale di Roma-Rebibbia e le modalità di esercizio delle proprie funzioni da parte della direttrice *pro tempore*, dottoressa Anna Buffa;

che il fatto che tale istituto sia destinato al circuito di custodia attenuata sta provocando problemi sia in relazione ai rapporti stabiliti normativamente per convenzione con i servizi sanitari competenti per territorio sia in relazione alla selezione dei detenuti da accogliere nell'istituto medesimo;

che si lamentano da un lato una difficoltà della direttrice *pro tempore* di raccordarsi efficacemente con i citati servizi territoriali, dall'altro i criteri eccessivamente discrezionali adottati dalla dottoressa Buffa, spesso in aperto contrasto con gli altri componenti del «gruppo-filtro», nel giudizio sull'ammissibilità in istituto dei detenuti provenienti da altre sedi;

che in particolare si è avuta notizia dell'inserimento nel fascicolo personale di un detenuto di una dichiarazione, controfirmata dalla dottoressa Buffa, in cui lo stesso detenuto afferma «di non essere omosessuale e di non aver mai avuto rapporti omosessuali»,

si chiede di sapere:

per quale motivo tale dichiarazione risulti allegata, per disposizione della stessa dottoressa Buffa, al fascicolo personale del detenuto in questione, se sia possibile che essa sia stata motivo di valutazione nel giudizio di ammissibilità al circuito di custodia attenuata del medesimo detenuto, nonchè se esistano disposizioni in tal senso da parte dell'amministrazione penitenziaria;

se non si ritenga opportuno procedere al più presto al reintegro nelle sue funzioni del direttore titolare della III casa circondariale di Roma-Rebibbia, ovvero alla sua definitiva sostituzione con un nuovo titolare che possegga i requisiti idonei allo svolgimento delle delicate mansioni connesse alla gestione di detto istituto.